

# Ascom

# Notizie



Quindicinale

Associazione del Commercio del Turismo e dei Servizi  
della provincia di Lucca

Redazione e Amministrazione: Lucca - Via Fillungo 121 - tel. 0583 47311 - spedizione in A.P. art. 2 comma 20/c L. 662/96 - filiale di Lucca  
Aut. Trib. di Lucca n. 185 del 21/4/66 - Dir. Resp. Umberto Chiesa - STAMPATO CON MEZZI PROPRI

**NOTIZIARIO N. 1030**  
**Lucca, 28/01/2008**

www.confcommercio.lu.it  
E-mail info@confcommercio.lu.it

## DIPENDENTI DEL TURISMO: I NUOVI VALORI RETRIBUTIVI

Si ricorda che, con decorrenza dal mese di gennaio 2008, i valori di paga base spettanti ai dipendenti da aziende del turismo (alberghi - PP.EE) dovranno essere aggiornati (altri approfondimenti, relativi ai dirigenti delle aziende stesse, sono presenti alla pagina 2 di questo notiziario). Con la medesima ricorrenza sono aggiornati anche i valori dell'indennità di funzione dei quadri. Ecco di seguito i nuovi valori retributivi.

livelli	paga base	contingenza	indennità	totale
a	1306,88	542,70	60,00	1.909,58
b	1174,75	537,59	55,00	1.767,34
1	1058,70	536,71		1.595,41
2	926,58	531,59		1.458,17
3	846,98	528,26		1.375,24
4	772,75	524,94		1.297,69
5	694,64	522,37		1.217,01
6s	649,57	520,64		1.170,21
6	633,11	520,51		1.153,62
7	562,59	518,45		1.081,04

IN QUESTO NUMERO

Pag. 1  
- Dipendenti del turismo: i nuovi valori retributivi

Pag. 2  
- Dirigenti di alberghi: trovato l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale  
- Siae: scadono i termini per il pagamento

Pag. 3  
- Legge Finanziaria: gioie e dolori per la federazione degli agenti e rappresentanti di commercio

Pag. 4  
- Rapporti di lavoro: procedura unica per le comunicazioni  
- Apprendistato per l'espletamento del diritto - dovere di istruzione: la posizione del Ministero

# DIRIGENTI DI ALBERGHI: TROVATO L'ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

Il 30 novembre 2007 si sono concluse le trattative per il rinnovo della parte economica e normativa del contratto

collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende alberghiere, scaduto il 31 dicembre 2006. L'intesa è stata ratificata dal Consiglio direttivo di Federalberghi, nel corso della riunione tenutasi il 19 dicembre 2007. Vediamo nel dettaglio le novità che riguardano da vicino il settore.

## MINIMO CONTRATTUALE MENSILE:

Il minimo contrattuale mensile è fissato in 2450 euro lordi a decorrere dal primo gennaio 2008; 2600 euro lordi a decorrere dal primo gennaio 2009 e 2700 euro lordi a decorrere dal primo gennaio 2010.

## AUMENTO DEL SUPERMINIMO CONTRATTUALE:

L'aumento retributivo a regime, relativo al quadriennio 2007 - 2010, esso è complessivamente fissato in 500 euro mensili lordi, con le seguenti decorrenze: 100 euro a decorrere dal primo gennaio 2007; 150 euro a decorrere dal primo gennaio 2008; 150 euro a decorrere dal primo gennaio 2009; 100 euro a decorrere dal primo gennaio 2010. Ai dirigenti assunti o nominati nel corso degli anni di vigenza contrattuale, sono dovuti gli aumenti retributivi che decorrono dall'anno successivo a quello della nomina o assunzione stessa.

## ASSORBIMENTI:

Gli aumenti potranno essere, appunto, assorbiti, fino a concorrenza, soltanto da somme concesse dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2006 a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l'assorbimento all'atto della concessione.

## ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA:

Dal primo gennaio 2007 il contributo al fondo FASDAC è fissato nella misura del 6,60 per cento a carico dell'azienda (5,50 per cento più 1,10 per cento in favore della gestione dirigenti pensionati) e dell'1,87 per cento a carico del dirigente, riferito a una retribuzione convenzionale annua pari a 45940 euro.

## DIRIGENTI DI PRIMA NOMINA:

L'intesa raggiunta conferma, con riferimento alle assunzioni e/o nomine (anche a tempo determinato) di "dirigenti di prima nomina" che interverranno nel corso del quadriennio di vigenza contrattuale, le agevolazioni contributive di cui agli articoli 26, comma 5 e 27, comma 4 del CCNL del 24 giugno 2004. Tenuto conto della specificità e peculiarità del settore, a titolo sperimentale e con esclusivo riferimento alle assunzioni e nomine che interverranno nel corso della valenza dell'accordo, le aziende potranno concordare con i dirigenti, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29 comma

2 del CCNL del 24 giugno 2004, l'applicazione delle medesime agevolazioni contributive previste per i dirigenti di prima nomina, a fronte del versamento integrale al Fondo Mario Negri del trattamento di fine rapporto maturato dalla data di nomina o assunzione e fino al termine del triennio di applicazione dell'agevolazione contributiva.

## AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE PER I DIRIGENTI:

E' prevista la destinazione di un congruo numero di ore di congedo retribuito (corrispondenti a un minimo di sei giorni nell'arco di un triennio) per l'attuazione di specifici programmi formativi di settore a favore dei dirigenti di prima nomina, concordando con gli stessi le aree di intervento e di approfondimento necessarie per mantenere e perfezionare le loro conoscenze tecniche e normative, a garanzia del corretto esercizio dell'attività professionale.

## MALATTIA E INFORTUNIO:

Per i dirigenti in periodo di prova, il tempo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e infortunio si conclude al termine del periodo di prova concordato al momento dell'assunzione. Alla scadenza di tale termine, pertanto, l'azienda interessata potrà decidere di risolvere il rapporto di lavoro con effetto immediato.

## OUTPLACEMENT:

L'intesa raggiunta ha rimodulato la possibilità di ricorso allo strumento dell'outplacement. Per effetto delle modifiche apportate, l'azienda definirà l'attivazione di una procedura proprio di outplacement, qualora il dirigente non abbia attivato un contenzioso giudiziale o arbitrale avverso il recesso intimato. L'azienda si farà carico fino al 50 per cento dell'importo da versare alla società di outplacement, individuata d'intesa con il dirigente interessato, deducendo la relativa differenza dalle competenze di fine rapporto del dirigente.

## DECORRENZA E DURATA:

Il contratto in questione decorre dal primo gennaio 2007, fatte salve eventuali diverse decorrenze previste da singole norme, e ha scadenza il 31 dicembre 2010.

## **SIAE, SCADONO I TERMINI PER IL PAGAMENTO**

**Si ricorda a tutti gli interessati che in data 28 febbraio 2008 scade il termine per il pagamento del contributo Siae. Negli uffici della nostra associazione sono disponibili i modelli per avere accesso alle riduzioni.**

# LEGGE FINANZIARIA: GIOIE E DOLORI PER LA FEDERAZIONE DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Notizie positive dalla Legge Finanziaria 2008, in tema di Irap, per gli agenti di commercio. In accoglimento di una precisa richiesta della Federazione nazionale associazioni agenti e rappresentanti di commercio (F. N. A. A. R. C.), infatti, dal primo gennaio 2008 l'aliquota viene abbassata dal 4,25 al 3,90 per cento, mentre la deduzione forfettaria viene elevata da 8 mila a 9 mila 500 euro per imprenditori individuali e società di persone. Anche per le spese di rappresentanza si registrano novità interessanti: è previsto infatti che non vi siano limiti alle stesse spese, se saranno rispondenti a requisiti di inerenza e congruità (che verranno stabiliti con un decreto del Ministero dell'Economia); in ogni caso il limite per il valore deducibile dei beni distribuiti gratuitamente viene elevato da 25,82 a 50 euro. Anche per la deducibilità dell'Iva sui costi di telefonia si segnala un cambio di rotta, dato che viene a cadere la deducibilità dell'Iva al 50 per cento sull'acquisto e l'utilizzo di telefonia mobile, e la stessa potrà essere detratta in base alla percentuale di utilizzo a fini professionali della telefonia mobile stessa. Tutti questi provvedimenti, peraltro, rappresentano un significativo riconoscimento della correttezza e della rilevanza delle istanze più volte avanzate dalla F. N. A. A. R. C. in favore degli agenti di commercio italiani. Insoddisfazione esprime invece la Federazione per il mancato accoglimento di altre due istanze inerenti la deducibilità delle spese sostenute da parte degli agenti di commercio per l'acquisto di autovetture e per il mancato riconoscimento della specificità degli agenti di commercio nel nuovo regime fiscale dei contribuenti cosiddetti marginali.

"Manca infatti - commenta il presidente della F. N. A. A. R. C. Adalberto Corsi - l'accoglimento della nostra richiesta principale, riguardante la possibilità di tornare a dedurre per intero i costi di acquisto delle autovetture, uno strumento indispensabile per chi esercita l'attività di agenzia commerciale. Ormai da dieci anni la categoria subisce una immotivata penalizzazione, risalendo al primo gennaio 1998 la limitazione all'80 per cento di 50 milioni di lire (equivalenti, oggi a 25822 euro) della detraibilità del costo

d'acquisto di auto per gli agenti di commercio. A tale proposito ci siamo duramente impegnati per il ripristino della piena deducibilità, sia in funzione della assoluta strumentalità delle vetture stesse per gli agenti, sia perchè il limite dell'80 per cento di 25822 euro è allo stato attuale del tutto anacronistico, per operatori che hanno necessità di utilizzare vetture confortevoli, affidabili e sicure. Per inciso, appare giusto ricordare come la percorrenza media degli agenti di commercio sia di circa 35 mila chilometri all'anno, con punte in certi casi di ben 100 mila chilometri. Anche un'ulteriore nostra richiesta non ha trovato la dovuta considerazione: dal primo gennaio 2008 infatti le persone fisiche esercenti attività di impresa con ricavi inferiori a 30 mila euro (riferiti all'anno precedente), con nessuna spesa per lavoro dipendenti o collaboratori, e con acquisto di beni strumentali inferiori a 15 mila euro, possono usufruire di un regime fiscale che prevede l'esclusione dall'Irap; l'esclusione dagli studi di settore; la forfetizzazione dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali nel 20 per cento del reddito d'impresa; l'impossibilità di detrarre l'Iva pagata sugli acquisti. A tale riguardo la F. N. A. A. R. C. aveva richiesto che il limite dei 15 mila euro per l'acquisto di beni strumentali fosse abolito per gli agenti di commercio, in considerazione di quanto sopra detto per le auto, e aveva domandato, altresì, sempre per gli agenti di commercio, la possibilità di dedurre l'Iva pagata sugli acquisti di vetture e carburanti. Così non è stato e quindi un provvedimento di cui condividiamo le finalità, rischia, alla resa dei conti, di risultare poco interessante per ciò che concerne la nostra categoria e gli associati che ne fanno parte".

"In ogni caso - conclude il presidente Corsi -, è un fatto certo che continueremo ad impegnarci al massimo affinché le due istanze non accolte possano essere riproposte anche in sedi diverse dalla stesura della Legge Finanziaria, in modo così da porre fine ad altrettante ingiustificate penalizzazioni che vanno a colpire da vicino proprio la nostra categoria".

# RAPPORTI DI LAVORO: PROCEDURA UNICA PER LE COMUNICAZIONI

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Dicastero per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, ha emanato in data 30 ottobre 2007 il decreto interministeriale che disciplina le nuove procedure telematiche di comunicazione obbligatoria. Al fine di chiarire meglio il concetto in questione, per quest'ultime si intendono quelle che tutti i datori di lavoro sono chiamati a trasmettere in caso di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro. Il nuovo sistema telematico va a sostituire le vecchie modalità di comunicazione che le aziende, sino ad ora, inoltravano ai vari uffici ed enti preposti, vale a dire

al Centro per l'impiego, all'Inps, all'Inail e al Ministero del lavoro stesso. Da adesso in avanti non sarà più necessario inviare differenti comunicazioni cartacee, ma basterà compilare il cosiddetto modello unico. La procedura è entrata in vigore, in via transitoria, a partire dall'11 gennaio 2008, mentre diverrà obbligatoria a tutti gli effetti il primo marzo 2008. Dopo quella data, quindi, l'obbligo di comunicazione al servizio competente dovrà essere assolto esclusivamente per il tramite dei servizi informatici. Di pari passo, infine, non sarà più possibile trasmettere le comunicazioni anche con gli strumenti ritenuti "tradizionali", vale a dire i modelli cartacei.

## APPRENDISTATO PER L'ESPLETAMENTO DEL DIRITTO - DOVERE DI ISTRUZIONE: LA POSIZIONE DEL MINISTERO

In risposta ad una istanza di interpello, il Ministero del lavoro è ritornato sul tema della disciplina applicabile al contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto - dovere d'istruzione, nell'attesa della specifica regolamentazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo numero 276 del 10 settembre 2003. La nota ministeriale ricorda preliminarmente che la disciplina del rapporto d'apprendistato per l'espletamento del diritto - dovere d'istruzione e formazione e dei relativi profili formativi non è operativa, in quanto strettamente connessa alla riforma del sistema d'istruzione prevista dalla legge numero 53 del 28 marzo 2003. Sulla scorta dei precedenti pronunciamenti in materia, il Ministero evidenzia che, in attesa delle intese di cui al comma 4 dell'articolo 48 del decreto legislativo numero 276 del 2003, per i giovani di età compresa fra i 16 e i 18 anni, per

i quali non risulti ancora utilizzabile l'apprendistato per l'espletamento del diritto - dovere d'istruzione e formazione, è applicabile la disciplina di cui alla legge numero 25 del 1955, così come modificata e integrata dalla legge numero 56 del 1987 e dalla legge numero 196 del 1997, e, riguardo alla parte normativa e ai contenuti formativi, le disposizioni dei contratti collettivi che disciplinano la precedente tipologia di apprendistato, in quanto compatibili. Tale concetto è stato peraltro ribadito con una nota in risposta a un'istanza d'interpello, che ha chiarito come per l'assunzione con contratto di apprendistato dei minori di 18 anni - salvo il caso di diciassettenne in possesso di qualifica professionale conseguita con altro contratto di apprendistato - si dovrà fare ricorso alle disposizioni di cui alla legge 25 del 1955, così come modificata dalla legge 56 del 1987 e dalla legge 196 del 1997.

### LE NOSTRE SEDI

LUCCA - Via Fillungo 121 LUCCA - Viale Carlo del Prete	lu-ma-me-gio-ve 8,30-13 / 14,30-18 (venerdì pomeriggio chiuso al pubblico)	tel. 0583 47311 fax 48587 tel. 0583 464321 fax 496708
CAPANNORI - Via della Posta, 5	lu-ma-me-gio-ve 8,30-13,30/ 14,30-17,30	tel. 0583 429303 fax 0583 429962
CASTEL.GARFAGNANA - Via Farini, 2	giovedì 9,30-12,30 / 14,30-17	tel. 0583 62548 fax 0583 641205
FORNACI DI BARGA - P.zza IV Novembre	mercoledì 14,30-18 venerdì 9,30-12,30	tel. 0583 708118
GALLICANO - Via Roma, 23/F	lu-ma-me-gio-ve 8,30-12 / 13-17,30	tel. 0583 74596 fax 0583 748140
FORTE DEI MARMI - c/o Ass. Albergatori Via Franceschi, 8	mercoledì 15,30-17	tel. 0584 82007 fax 0584 89533
LIDO DI CAMAIORE - P.zza S.Cuore, 18	lu-ma-me-gio-ve 8-13 / 14,30-17,30	tel. 0584 618654 fax 0584 66106
PIETRASANTA - P.zza Stazione, 1	martedì 15 - 18 giovedì 15 - 18	tel. 0584 792111 fax 0584 792111
VIAREGGIO - Via S. Antonio, 8	lu-ma-me-gio-ve- 8-13 / 15,30-18,30 sabato 9-12	tel. 0584 962646 fax 0584 943089